

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

**Decreto n. 1209 dell'8 luglio 2015**

**Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) - Procedura ex art. 21 del DPR 327/2001.**

**Presa d'atto della pronuncia del Presidente del Tribunale di Modena del 24/06/2015 relativa alla richiesta di revoca della nomina del terzo tecnico Ing. Giorgio Pini, presentata dai proprietari delle aree private site in Comune di Cavezzo (Mo) al Foglio 26, Mappali 424 e 425, Pacchioni Alberto, Pacchioni Barbara, Pacchioni Corrado, Pacchioni Daniele, Pacchioni Giovanni, Pacchioni Giuseppe, Pacchioni Natalia, Pacchioni Paolo, Pacchioni Stefano, Salomoni Francesco, Pacchioni Zeffira.**

**Vista** la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

**Visto** il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

**Visto** l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

**Visto** l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31 dicembre 2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

**Visto**, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 lo stato di emergenza successivo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**Preso atto** che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Visto** in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

**Preso atto** che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

**Visto** il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione”, approvato con proprie ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

**Rilevato** che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare i moduli temporanei rimovibili;

**Considerato** che il “Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione” è stato sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che lo ha condiviso;

**Rilevato** che con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

**Preso atto** che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

**Considerato** che i PMAR e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**Considerato** altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

**Rilevato** che per mezzo dei decreti n. 131 del 05 novembre 2012 e n. 498 del 31 marzo 2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2015, (Istanza inviata con nota CR/2014/45862 del 23/12/2014, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota prot. 3140 del 23/01/2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

**Dato atto** che, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante, così come quelle realizzate per l'area interessata dalle procedure EMT e PST oggetto del presente provvedimento;

**Rilevato** che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

**Tenuto conto** che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

**Rilevato** che le ditte proprietarie delle aree interessate dalla presente procedura non hanno dato alcun riscontro alle notifiche effettuate, ovvero hanno esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria proposta deve pertanto ritenersi non concordata;

**Visto** il decreto del Commissario Delegato n. 1652 del 06/12/2013, con il quale, a norma dell'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001, si è disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità a favore delle ditte proprietarie, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001;

**Visto** il decreto del Commissario Delegato n. 291 del 28/02/2014 con il quale l'Autorità Espropriante ha proceduto a formare l'elenco delle ditte che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione ed a notificare tale elenco alle ditte interessate;

**Rilevato** che le aree site in comune di Cavezzo (Mo), identificate al Foglio 26 Mappali 424 e 425 sono derivate dal frazionamento del Mappale 361 del Foglio 26;

**Dato atto** che con decreto n. 295 del 28/02/2014 si è disposto il trasferimento della proprietà, per espropriazione, delle aree site in comune di Cavezzo (Mo), identificate al Foglio 26 Mappali 424 e 425 (entrambi ex mappale 361) a favore del Commissario Delegato e che, conseguentemente, le stesse risultano catastalmente intestate al medesimo Commissario Delegato;

**Visto** che le seguenti ditte:

DITTA	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
Pacchioni Alberto	Bologna	06/12/1964	PCCLRT64T06A944A
Pacchioni Barbara	Mirandola	09/12/1962	PCCBBR62T49F240V
Pacchioni Corrado	Cavezzo	21/07/1929	PCCCRD29L21C398C
Pacchioni Daniele	Mirandola	31/05/1959	PCCDNL59E31F240P
Pacchioni Giovanni	Bologna	27/09/1967	PCCGNN67P27A944X
Pacchioni Giuseppe	Cavezzo	14/03/1935	PCCGPP35C14C398U
Pacchioni Natalia	Cavezzo	01/10/1922	PCCNTL22R41C398A
Pacchioni Paolo	Cavezzo	30/10/1932	PCCPLA32R30C398J
Pacchioni Stefano	Cavezzo	26/01/1939	PCCSFN39A26C398V
Salomoni Francesco	Modena	10/11/1959	SLMFNC59S10F257G
Pacchioni Zeffira	Cavezzo	05/11/1930	PCCZFR30S45C398I

interessate dal procedimento espropriativo avente ad oggetto l'immobile sito in Comune di Cavezzo (Mo) al Foglio 26 Mappali 424 e 425 (entrambi ex mappale 361), tramite il proprio legale, avvocato Francesco Salomoni del Foro di Modena, hanno presentato formale richiesta di volersi avvalere del procedimento previsto dall'art. 21, commi da 2 a 13, del D.P.R. n.327/2001, nominando quale proprio tecnico il dottore agronomo Roberto Bandieri, con studio in via Rua Muro n. 60 - Palazzo Ferrari-Moreni - 41121 Modena.;

**Vista** la nota dell'Agenzia delle Entrate, acquisita al protocollo del Commissario Delegato il 30/09/2014 con n. CR/2014/33199, con la quale vengono indicati i tecnici da designare;

**Dato atto** che l'Autorità Espropriante ha nominato con decreto n. 2401 del 09/12/2014 i due tecnici di parte nelle persone del:

- Geom. Nerina Reggiani, dell'Agenzia delle Entrate - UP di Modena, in qualità di tecnico designato dall'Autorità Espropriante, come da indicazione dell'Agenzia delle Entrate;
- Dottore Agronomo Roberto Bandieri, con studio in via Rua Muro n. 60 - Palazzo Ferrari-Moreni - 41121 Modena, in qualità di tecnico designato dalla proprietà;

**Dato atto** altresì che l'Autorità Espropriante con nota CR/2014/44872 del 17/12/2014 ha

presentato istanza al Presidente del Tribunale di Modena per la nomina del terzo tecnico.

**Rilevato** che con pronuncia del 22/12/2014 il Presidente del Tribunale di Modena ha individuato il Geom. Roberto Zanetti quale terzo tecnico della terna peritale ex art. 21 del DPR 327/2001;

**Considerato** che con pronuncia del 24/06/2015 il Presidente del Tribunale di Modena si è espresso negativamente in merito all'istanza di revoca della nomina del terzo tecnico Ing. Giorgio Pini, che era intervenuta precedentemente e su istanza dei proprietari espropriati, confermando la nomina di quest'ultimo e revocando quella del Geom. Roberto Zanetti.

**Richiamate** tutte le considerazioni espresse in premessa.

### DECRETA

- 1) di dare atto della concomitanza delle nomine a terzo tecnico dell'Ing. Giorgio Pini e del Geom. Roberto Zanetti nel medesimo procedimento ex art. 21 del DPR 327/2001;
- 2) di prendere atto della pronuncia del Presidente del Tribunale di Modena del 24/06/2015 con la quale il Presidente medesimo si è espresso negativamente in merito all'istanza di revoca della nomina del terzo tecnico Ing. Giorgio Pini, che era intervenuta precedentemente e su istanza dei proprietari espropriati, confermando la nomina di quest'ultimo e revocando quella del Geom. Roberto Zanetti;
- 3) di confermare le nomine dei tecnici di parte così come disposto con decreto n. 2401 del 09/12/2014 nelle persone del:
  - Geom. Nerina Reggiani, dell'Agenzia delle Entrate - UP di Modena, in qualità di tecnico designato dall'Autorità Espropriante, come da indicazione dell'Agenzia delle Entrate;
  - Dottore Agronomo Roberto Bandieri, con studio in via Rua Muro n. 60 - Palazzo Ferrari-Moreni - 41121 Modena, in qualità di tecnico designato dalla proprietà;
- 4) di conformarsi alla succitata pronuncia del Presidente del Tribunale di Modena e prendere atto che le operazioni peritali dovranno procedere presiedute dall'Ing. Giorgio Pini;
- 5) di trasmettere la presente presa d'atto alle parti interessate.

Bologna li, - 8 LUG. 2015

Stefano Bonaccini

